

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2414)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1976

Spese per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 dicembre 1970, n. 1088, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1971, n. 6, ha reso obbligatoria, all'articolo 10, la vaccinazione antitubercolare selettiva e il regolamento per l'esecuzione della vaccinazione medesima è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1975, n. 241.

Il citato articolo prevede, al terzo comma, che all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo stesso, si provvede con due miliardi di lire annui conferiti al Ministero della sanità dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Pertanto, questo Ministero ha già dato corso agli atti per il versamento del predetto importo al Capitolo n. 2535 istituito per memoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1975.

Su tale capitolo dovranno gravare sia le spese per l'acquisto del vaccino, acquisto che

viene effettuato direttamente da questo Ministero, sia il rimborso agli Enti preposti alla vaccinazione, per il tramite delle competenti Regioni, delle altre spese per l'esecuzione della vaccinazione medesima (*test tubercolinico*, spese di organizzazione, eccetera).

Mentre l'acquisto del vaccino può essere effettuato durante l'anno, si presenta invece impossibile la liquidazione, a titolo di rimborso, nel corso di ciascun esercizio finanziario, delle su elencate spese per l'esecuzione della vaccinazione.

Ciò in quanto detta liquidazione può essere effettuata solo su presentazione del consuntivo di spesa, consuntivo che viene approvato nell'anno successivo a quello cui la spesa si riferisce.

Per tali motivi si rende indispensabile consolidare il Capitolo n. 2535 al fine di poter utilizzare negli anni successivi le somme di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, non impegnate in ciascun esercizio finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le somme di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, non impegnate in ciascun esercizio finanziario, possono essere utilizzate negli esercizi successivi.